



Al Direttore Generale della Direzione
generale del personale, del bilancio, degli
affari generali e della gestione sostenibile
Dott. Massimo Provinciali
dg.personale@pec.mit.gov.it

Oggetto: Nota n.6693 in data 11.2.2022 - *Obbligo di accesso al luogo di lavoro per i dipendenti ultracinquantenni previa esibizione della Certificazione Verde Rafforzata, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (G.U. 7 gennaio n. 4).*

In premessa questa O.S. rileva che per i propri contenuti la nota n.6693 dello scorso 11 febbraio 2022 doveva essere oggetto di informativa se non di confronto sindacale ai sensi del CCNL, prima della sua diffusione a tutto il personale del MIMS.

Come ci risulta da segnalazioni fatte dal personale di questo ministero, la disposizione in parola sta ingenerando confusione applicativa se non altro per le richieste di chiarimenti alla funzione pubblica, citate nella stessa disposizione, peraltro ancora in attesa di essere recepiti e che riguardano tra l'altro una serie di istituti normativi tra cui la fruizione dei congedi ordinari, straordinari, i permessi ex legge 104/92 e s.m.i., nonché per la fruizione dei congedi straordinari previsti dall'articolo 42 del d.Lvo. 151/2001 e s.m.i.

Per quanto attiene invece il possesso del green pass rafforzato per gli over 50 si osserva quanto prevede a far data dal 15.2.2022 il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (**in attesa di conversione**), nella parte finale all'art.4 quater:....." *per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021*".

Nel decreto-legge del 7 gennaio 2022 n.1 non vi è cenno di quanto affermato nella circolare 6693 circa la produzione del green pass in lavoro agile, in particolare nel passaggio "*(ivi compresi i luoghi in cui viene effettuata la prestazione in lavoro agile)*".

In merito si rileva che la definizione di luogo di lavoro sino ad oggi accettata, ai fini delle tutele sanitarie in atto, è quella istituzionale ovvero delle sedi proprie del MIMS e non del luogo ove il dipendente svolge il lavoro agile.

Inoltre il complesso normativo relativo alla questione, prevede di fatto controlli sulla certificazione verde solo nel luogo di lavoro (nel caso specifico presso l'ufficio di appartenenza del lavoratore). A supporto di ciò si fa riferimento alle modalità dei controlli da effettuare sulla validità del G.P./G.P.R. a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel rispetto delle norme Garante della Privacy, con strumenti tali che non consentano a terzi di essere a conoscenza dello status del lavoratore. Alla luce di ciò la verifica della certificazione verde può avvenire solo, si ribadisce, nell'"istituto" ove il lavoratore presta servizio.

Per i motivi sopra indicati e non esaustivi, anche ai sensi della normativa contrattuale vigente, questa O.S. richiede un urgentissimo incontro sulle materie trattate dalla stessa disposizione 6693/2022 in oggetto.

Con l'occasione si sollecita la riapertura, come da impegno dell'Amministrazione, del protocollo Covid siglato tra il Ministero e le OO.SS. in data 30 ottobre 2020, richiamando l'Amministrazione al rispetto delle corrette relazioni sindacali.

Roma, 21 febbraio 2022

p/USB Pubblico Impiego
Giuseppe De Mellis